

ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 23 febbraio 2007.

Accordi regionali dei medici specialisti ambulatoriali interni e delle altre professionalità (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali, stipulati ai sensi dell'accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005.

Allegato 6

ACCORDO REGIONALE

Doveri e compiti dei professionisti biologi, chimici e psicologi (art. 29, A.C.N. 23 marzo 2005)

L'art. 29 dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità ambulatoriali, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, stabilisce quanto segue:

1. è demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente accordo;
2. il professionista incaricato ai sensi del presente accordo deve:
 - a) attenersi alle disposizioni che l'azienda emana per il buon funzionamento dei presidi e il perseguimento dei fini istituzionali;
 - b) eseguire le prestazioni professionali proprie delle categorie così come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall'art. 1 del D.P.R. n. 458/98;
 - c) partecipare ai programmi e ai progetti finalizzati;
 - d) attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo;
 - e) rispettare l'orario di attività indicato nella lettera di incarico;
3. il professionista nell'erogazione delle prestazioni di sua competenza deve:
 - a. compilare e sottoscrivere il risultato delle prestazioni effettuate utilizzando il modulario fornito dall'azienda;
 - b. fornire al responsabile della struttura operativa cui è assegnato ogni dato utile a qualificare sul piano dell'affidabilità le prestazioni di competenza;
 - c. usare le attrezzature fornite dall'azienda comunicando al responsabile della struttura operativa di appartenenza le eventuali avarie;
 - d. partecipare alle attività di rilevazione epidemiologica per la preparazione, lo studio e la programmazione di indagini statistiche;
 - e. partecipare alle attività formative programmate dall'azienda.

Ai sensi del precitato comma 1 le parti, nel fare proprie del presente accordo regionale le disposizioni di cui all'art. 29, commi 2 e 3, stabiliscono quanto segue:

l'attività di rilevazione epidemiologica è sicuramente il punto cardine dell'attività di prevenzione. Una diffusa e specifica raccolta dei dati consente un accurato studio epidemiologico.

Considerato che le indicazioni del Ministero della salute hanno posto al centro dell'attività di prevenzione lo stretto rapporto di collaborazione tra i M.M.G., P.L.S. e le altre figure professionali, specificando quanto è opportuno utilizzare l'attività di ambulatorio dei M.M.G. e P.L.S. come momento di raccolta di dati utili alla situazione territoriale per quanto attiene agli indicatori individuati dal Ministero, come per esempio le patologie cardiovascolari, il diabete ed altre, alle professionalità sanitarie potrebbe essere affidata tale attività per raggiungere specifici obiettivi di rilevamento epidemiologico delle patologie precitate. Le modalità di esecuzione vanno concordate a livello locale per una più organica e funzionale raccolta dati che tenga conto delle realtà locali.